



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10/06/2011

=====

ADDI' 10/06/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVFRINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Iuca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUCONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: DI PAOLANTONIO

DELIBERAZIONE N. 267

Oggetto:



Definizione, ai sensi del comma 8 dell'art. 52 della L.R. n. 11/1997, dello schema di convenzione da sottoscrivere tra la Regione Lazio e Unionfidi Lazio SpA per la gestione del "Fondo di garanzia per le FMI del Lazio", operativo anche per le finalità individuate dalla D.G.R. n. 242 del 20/05/2011.




267 10 GIU. 2011 R

OGGETTO: Definizione, ai sensi del comma 8 dell'art. 52 della L.R. n. 11/1997, dello schema di convenzione da sottoscrivere tra la Regione Lazio e Unionfidi Lazio SpA per la gestione del "Fondo di garanzia per le PMI del Lazio", operativo anche per le finalità individuate dalla D.G.R. n. 242 del 20/05/2011.

LA GIUNTA REGIONALE

-  SU PROPOSTA dell' Assessore al Bilancio, Programmazione economico-finanziaria e Partecipazione;
- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche;
- VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni denominato "Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi della Giunta Regionale";
- VISTO l'art. 52 della L.R. n. 11 del 22/05/1997, come da ultimo modificato dalla L.R. n. 44 del 30/12/2003, con il quale la Regione Lazio ha promosso la costituzione di una società regionale di garanzia fidi denominata Unionfidi Lazio S.p.A., al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, del commercio, del turismo, dell'agricoltura e dei servizi;
- ATTESO che Unionfidi Lazio SpA è una società pubblica, partecipata dalla Regione Lazio attraverso Sviluppo Lazio SpA, che opera esclusivamente su incarico della Regione Lazio e di Sviluppo Lazio SpA, e comunque dei soci che esercitano su di essa un "controllo analogo" a quello di cui dispongono nei confronti dei loro uffici e servizi;
- TENUTO CONTO che in attuazione a quanto previsto all'art. 52 della L.R. n. 11/1997, la Regione Lazio ha attivato il "Fondo di Garanzia per l'accesso al credito delle PMI del Lazio";
- CONSIDERATO che la gestione del "Fondo di Garanzia per l'accesso al credito delle PMI del Lazio" è stata affidata a Unionfidi Lazio SpA, ai sensi e nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di *in house providing* ed è regolata dalla convenzione reg. cron. n. 4203/2004;
-  TENUTO CONTO che la convenzione reg. cron. n. 4203/2004 è ad oggi scaduta e che pertanto si rende necessario stipulare una nuova convenzione per la regolamentazione del Fondo;
- ATTESO che, ai sensi del comma 8, dell'art. 52 della L.R. n. 11/1997, la definizione degli atti convenzionali di regolamentazione dei fondi di garanzia sono definiti dalla Giunta Regionale con propria deliberazione;



267 10 GIU. 2011 R

PRESO ATTO

che per effetto della fase di difficoltà attraversata dal sistema delle PMI del Lazio ed ai conseguenti problemi di ordine economico e finanziario la Regione Lazio ha ritenuto necessario attuare iniziative tese ad accompagnare le imprese in un percorso finalizzato alla correttezza degli adempimenti contributivi e a tal fine è stata approvata la D.G.R. n. 242 del 20/05/2011;



RITENUTO CONTO

che la sopra citata D.G.R. n. 242/2011 ha previsto la realizzazione delle attività ivi indicate, attraverso gli strumenti e le risorse esistenti ed affidate in gestione alla società strumentale della rete regionale Unionfidi Lazio SpA;

RITENUTO

di dare attuazione alle iniziative individuate con la D.G.R. 242/2011 attraverso l'estensione dell'operatività del "Fondo di garanzia per le PMI del Lazio", gestito sulla base della convenzione reg. cron. n. 4203/2004 sottoscritta tra la Regione Lazio e Unionfidi Lazio SpA ad oggi scaduta;

RITENUTO

necessario pertanto approvare una nuova convenzione per la regolamentazione del "Fondo di garanzia per le PMI del Lazio", prevedendo l'estensione della sua operatività anche alle finalità individuate dalla D.G.R. n. 242 del 20/05/2011;

VISTO

lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, diretto a regolare le attività del "Fondo di garanzia per le PMI del Lazio" ed esteso alle finalità di cui alla D.G.R. n. 242 del 20/05/2011;

CONSIDERATO

di demandare l'approvazione del Regolamento di gestione del Fondo, previsto dallo schema di convenzione, alle competenti strutture regionali;

ATTESO

che la presente Deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

### DELIBERA

Di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Lazio e Unionfidi Lazio SpA allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, diretto a regolare le attività del "Fondo di garanzia per le PMI del Lazio", esteso alle finalità individuate dalla D.G.R. n. 242 del 20/05/2011.

Di demandare l'approvazione del Regolamento di gestione del Fondo, previsto dallo schema di convenzione, alle competenti strutture regionali.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giudiziale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R.L.

ROMA 14 GIU. 2011



Schema di  
convenzione

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS





**SCHEMA DI CONVENZIONE**  
tra  
**LA REGIONE LAZIO E UNIONFIDI LAZIO S.p.A.**

la Regione Lazio, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, codice fiscale 80143490581, rappresentata dal Direttore della Direzione Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione ..... nato a ..... il ..... e domiciliato per la carica presso la sede della Regione Lazio seguito, per brevità, la "Regione")

e

la Società Unionfidi Lazio S.p.A., con sede in Roma, Viale Liegi n. 58, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. al n. 6383/1998, iscritta all'U.I.C. al n. 3273, codice fiscale 05357921005, rappresentata dal Presidente ..... nato a ..... il ..... domiciliato per la carica presso la sede della Unionfidi Lazio SpA (di seguito, per brevità, "Unionfidi"), giusta delega verbale del Consiglio di Amministrazione n. ... del .....

**PREMESSO**

- che la Regione Lazio, al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nei settori industria, artigianato, commercio, turismo, agricoltura e servizi, nell'ambito delle finalità statutarie, dei principi e delle politiche di integrazione europea e dei propri programmi di sviluppo economico e sociale, ha promosso con l'art. 52 della legge n. 11 del 22 maggio 1997 e successive modifiche, comprese quelle introdotte da ultimo con la legge regionale n. 44 del 30 dicembre 2003, (di seguito, per brevità, la "L.R. 11/1997"), la costituzione di una società regionale di garanzia fidi denominata Unionfidi Lazio S.p.A.;
  - che Unionfidi Lazio SpA è una Società pubblica, partecipata dalla Regione Lazio attraverso Sviluppo Lazio SpA, che opera esclusivamente su incarico della Regione Lazio e di Sviluppo Lazio SpA, e comunque dei soci che esercitano su di essa un "controllo analogo" a quello di cui dispongono nei confronti dei loro uffici e servizi;
  - che la Unionfidi, iscritta al n. 30273 dell'elenco generale degli intermediari operanti nel settore finanziario istituito presso l'Ufficio Italiano dei cambi ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, e pertanto autorizzata ad effettuare le operazioni finanziarie previste dalla presente Convenzione, risulta possedere strutture operative idonee ad assicurare la buona gestione del Fondo di Garanzia oggetto della presente Convenzione;
- che il predetto art. 52 della L.R. 11/1997 prevede altresì che la Unionfidi eserciti le attività che costituiscono il proprio oggetto sociale anche attraverso il ricorso a fondi di garanzia e che, per l'utilizzo di detti fondi, la Unionfidi stipuli apposite convenzioni volte a disciplinare il funzionamento e le procedure dei fondi medesimi;
- che all'art. 7 della legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002 n. 8 del 16 aprile 2002 ("L.R. 8/2002") si dispone che, con decorrenza contabile dall'1 gennaio 2001, i fondi speciali istituiti con leggi regionali, gestiti dalle società di cui all'art. 24 della legge

regionale 7 giugno 1999 n. 6, ivi comprese le società specializzate che siano costituite o partecipate dall'Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A., tra le quali è ricompresa la Unionfidi, sono vincolati alle finalità previste dalle singole leggi di riferimento e sono inseriti nel passivo dello stato patrimoniale dei bilanci di tali società, sotto la voce "fondi in gestione";

- che all'art.13 della legge regionale n° 3 del 6 febbraio 2003 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003" (la "L.R. 3/2003") si dispone che i fondi affidati alla gestione della Unionfidi, per le finalità di cui all'art. 52 della L.R. 11/1997, possono essere costituiti oltre che da disponibilità monetarie anche da garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell'art. 46 della legge regionale n. 25 del 20 novembre 2001 (la "L.R. 25/2001");
- che nell'elenco n. 3 allegato alla predetta L.R. 3/2003 risultano stanziati in favore della Unionfidi risorse pari ad € 3.000.000,00 sotto forma di garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell'art. 46 L.R. 25/2001;
- che all'art. 21 della L.R. n. 29 dell'11/09/2003 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003" l'importo di € 3.000.000,00 riferito alla Unionfidi, previsto nell'elenco n. 3 allegato alla L.R. 3/2003, è stato sostituito con l'importo di € 18.000.000,00;
- che con legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2004 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004" sono state stanziati in favore della Unionfidi risorse monetarie pari ad € 3.000.000,00;
- che il fondo di garanzia oggetto della presente Convenzione, denominato "Fondo di Garanzia per l'accesso al credito delle PMI del Lazio" (di seguito per brevità "Fondo di Garanzia"), risulta costituito da risorse finanziarie per complessivi € 21.000.000,00 (ventunomilioni/00);
- che il fondo è stato gestito sulla base della convenzione stipulata tra la Regione Lazio e Unionfidi reg. cron. n. 4203 del 01/04/2004 e che detta convenzione è scaduta in data 31/12/2006;
- che Unionfidi Lazio, ai sensi del comma 8 della L.R. 11/97, riceve una quota annuale di risorse da destinare alle spese di gestione della società, sulla base di un programma annuale da presentare alla Giunta Regionale per l'approvazione, che grava sulle disponibilità del capitolo di spesa C21504 del bilancio regionale;
- che la D.G.R. n. 242 del 20/05/2011 ha previsto di affidare alla società Unionfidi le attività di accesso al credito delle PMI creditrici della Regione Lazio o creditrici di società regionali ovvero di enti pubblici, locali e territoriali che vantano crediti nei confronti della Regione, nell'ambito degli strumenti e delle risorse finanziarie esistenti;
- tenuto conto che l'art. 2, dell'allegato A facente parte integrante dello schema di convenzione approvato con D.G.R. n. 242 del 20/05/2011 prevede che la Regione costituisca un fondo di garanzia, ovvero una apposita sezione di un fondo di garanzia per le finalità ivi previste;

- LA DELLA GIU  
NE
- che si rende necessario stipulare una nuova convenzione per disciplinare le finalità sopra indicate, in quanto la convenzione reg. cron. n. 4203 del 01/04/2004 è scaduta in data 31/12/2006;

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1  
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura, con valore di patto contrattuale.

Art. 2  
(Gestione del Fondo di Garanzia)

La Regione conferisce, in via esclusiva, alla Unionfidi il mandato per la gestione del Fondo di Garanzia, costituito da risorse finanziarie per complessivi € 21.000.000,00 (ventunomilioni/00), di cui € 18.000.000,00 sotto forma di garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell'art. 46 L.R. 25/2001 ed € 3.000.000,00 sotto forma di disponibilità liquide.

Art. 3  
(Regolamento di Gestione)

La gestione del Fondo di Garanzia è disciplinata anche dal regolamento di gestione, allegato alla presente Convenzione come allegato 1 (il "Regolamento di Gestione").  
Le parti prendono atto che il Regolamento di Gestione è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 4  
(Finalità del Fondo di Garanzia)

Il Fondo di Garanzia è destinato, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 11/1997, a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese (le "PMI") operanti nel Lazio nei settori dell'industria, commercio, turismo, artigianato, agricoltura e servizi nonché al rilascio di garanzie a favore di imprese che vantano crediti nei confronti della Regione Lazio o di società regionali ovvero di enti pubblici, locali e territoriali che vantano crediti specifici nei confronti della stessa Regione. Unionfidi si impegna a non utilizzare le risorse finanziarie del Fondo per finalità diverse da quelle cui lo stesso è destinato per legge.

Nel caso in cui la Regione Lazio intenda modificare le finalità di cui al primo comma o ridurre le somme destinate alla copertura delle garanzie a fronte dei finanziamenti in essere a favore delle PMI, e, comunque, nel caso di deroga concessa dalla Regione Lazio agli accordi stabiliti con la presente Convenzione, la Regione medesima assumerà ogni conseguente responsabilità nei confronti dei terzi per le obbligazioni contratte.

Art. 5  
(Natura, forma e limiti d'intervento della garanzia)

La garanzia si esplica in forma di garanzia diretta, di cogaranzia e di controgaranzia nella misura e con le modalità indicate nel Regolamento di Gestione.

La garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, esclusivamente entro i limiti delle disponibilità del Fondo. La garanzia del Fondo non costituisce per Unionfidi e/o per la Regione vincolo di coobbligazione con le PMI. La garanzia non ha valore integrativo delle altre garanzie reali e/o personali che assistono il finanziamento. La garanzia ha il fine esclusivo di agevolare l'accesso al credito e viene concessa ad imprese economicamente e finanziariamente sane che presentino programmi di investimento in beni materiali e immateriali.

Tali programmi potranno anche prevedere operazioni di consolidamento di esposizioni a breve termine nei confronti del sistema bancario.

Sono escluse le imprese soggette a procedure concorsuali.

#### Art. 6

##### *(Modalità di rilascio delle garanzie)*

La garanzia diretta e la cogaranzia, ognuna per la propria specificità, saranno prestate su ciascun finanziamento concesso, attraverso il rilascio di una lettera di garanzia all'istituto finanziatore dell'impresa nel cui interesse viene deliberato il rilascio della garanzia medesima ("Istituto finanziatore").

La garanzia diretta e la cogaranzia sono esigibili a prima richiesta in caso di insolvenza dell'impresa mutuataria, secondo le modalità e le forme indicate nel Regolamento di Gestione.

La controgaranzia verrà rilasciata a favore delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi (di seguito, per brevità, chiamati "Confidi") sulla base di una delibera di ammissibilità rilasciata dai comitati tecnici deliberativi, previsti all'art. 52 della L.R. 11/1997 e all'art. 5 dello statuto di Unionfidi (di seguito, per brevità, i "C.T.D."), e della successiva delibera di rilascio della controgaranzia adottata da parte del Consiglio di Amministrazione di Unionfidi, con le modalità ed i criteri stabiliti nel Regolamento di Gestione.

#### Art. 7

##### *(Caratteristiche delle operazioni di garanzia ammissibili)*

Le operazioni di garanzia diretta dovranno essere valutate dai C.T.D. sulla base dei criteri e delle modalità previsti nel Regolamento di Gestione ed avere le seguenti caratteristiche:

- copertura massima del 50% dell'ammontare del finanziamento erogato alle imprese ammesse ai benefici del Fondo;
- durata massima di 5 anni per i finanziamenti con garanzia chirografaria;
- durata massima di 10 anni per finanziamenti con garanzia reale e/o ipotecaria;
- importo minimo ammissibile pari ad € 25.000,00;
- importo massimo ammissibile pari ad € 1.000.000,00.

Sono ritenuti ammissibili:

- programmi di sviluppo aziendale, compresi quelli effettuati nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della richiesta;
- operazioni di consolidamento di passività bancarie a breve termine nella misura massima del 70% del finanziamento complessivo erogato.

Qualora particolari motivate esigenze lo richiedessero, le caratteristiche di ammissibilità potranno essere modificate dalla Unionfidi d'intesa con la Regione.

Nelle convenzioni con gli Istituti finanziatori dovrà essere prevista l'accettazione integrale da parte di questi ultimi della presente Convenzione nonché del Regolamento di Gestione. Le convenzioni dovranno, inoltre, stabilire le condizioni di accesso al credito ed i tassi di interesse praticati dagli Istituti finanziatori alle PMI.

Le operazioni di finanziamento potranno essere regolate ad un tasso di interesse pari all'EURIBOR 6 mesi base 360/365 m.m.p. rilevato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" maggiorato di uno spread da concordare in sede di convenzione con ciascun Istituto finanziatore.

Gli Istituti finanziatori possono chiedere, in alternativa, l'applicazione di tassi di interesse parametrati alla classe di rischio attribuita all'impresa.

In tal caso, il tasso di interesse applicato sulle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine sarà pari all'EURIBOR 6 mesi base 360/365 m.m.p. rilevato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" maggiorato di uno spread massimo previsto per singola fascia di "rating Unionfidi Lazio S.p.A.".

Le operazioni di cogaranzia, di cui possono usufruire le PMI sommando le garanzie dirette rilasciate dai Confidi e/o dagli altri fondi di garanzia, dovranno essere valutate sulla base dei criteri e delle modalità previsti nel Regolamento di Gestione ed avere le seguenti caratteristiche:

1. la garanzia sarà destinata alle PMI e, comunque, a quei soggetti che rientrano nei progetti specifici degli enti eroganti i fondi secondo le procedure e le modalità stabilite dagli enti congiuntamente ad Unionfidi;
2. la totalità delle garanzie rilasciate alle PMI non potrà superare la misura massima dell'80% del finanziamento;

Le procedure operative saranno comunque coerenti con quanto previsto per la garanzia diretta.

Le operazioni di controgaranzia dovranno essere valutate sulla base dei criteri e delle modalità previsti nel Regolamento di Gestione ed avere le seguenti caratteristiche:

1. possono richiedere la controgaranzia i Confidi e/o altri fondi di garanzia interessanti PMI che operano nel territorio della Regione Lazio;
2. sono ammissibili alla controgaranzia le operazioni di garanzia effettuate dai Confidi e/o altri fondi di garanzia per finanziamenti a medio e lungo termine ed altre operazioni nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative;
3. la controgaranzia della Unionfidi è cumulabile sulla medesima operazione con altre garanzie pubbliche;
4. la controgaranzia non è cumulabile con le garanzie dirette e le cogaranzie prestate dal Fondo di Garanzia sulla medesima operazione;
5. la controgaranzia può essere concessa in misura non superiore al 90% dell'ammontare garantito dai Confidi e/o dagli altri fondi di garanzia per ciascuna operazione;
6. nei limiti della copertura massima prevista, la controgaranzia copre fino al 90% della somma versata a titolo definitivo dai Confidi e/o dagli altri fondi di garanzia agli Istituti finanziatori.

#### Art. 8

*(Modalità di rilascio delle garanzie a favore di imprese creditrici dirette o indirette dell'Amministrazione regionale e con debiti nei confronti Enti Previdenziali)*

Esclusivamente per le operazioni di garanzia a favore di imprese che vantano crediti nei confronti della Regione Lazio o di società regionali ovvero di enti pubblici, locali e territoriali che vantano crediti specifici nei confronti della stessa Regione, la garanzia si esplica nella misura del credito riconosciuto dalla Regione, diretto o indiretto (in seguito "credito riconosciuto"), nella forma diretta e con le modalità di seguito indicate.

- a favore degli Enti Previdenziali (INPS, INAIL e Casse Edili, ovvero loro Agenti per la riscossione), ove il suddetto credito riconosciuto sia pari o superiore all'ammontare del debito contributivo dell'impresa, al fine del riconoscimento della rateizzazione dello stesso che resta in capo all'impresa, la quale vedrà saldato il suo credito alla fine del piano di rateizzazione (24 mesi) con canalizzazione destinata a saldare l'eventuale debito residuo;
- alla Banca convenzionata con Unionfidi, ove il suddetto credito riconosciuto sia inferiore all'ammontare del debito contributivo dell'impresa per debiti verso gli Enti Previdenziali, per la concessione di un finanziamento / fideiussione destinato/a all'estinzione del debito contributivo

con pagamento del credito riconosciuto alla scadenza (24 mesi), direttamente all' Istituto di Credito.

La garanzia sarà prestata attraverso il rilascio da parte di Unionfidi di apposita lettera di garanzia, singola o di portafoglio.

La garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, esclusivamente entro i limiti delle disponibilità delle risorse del Fondo.

Le banche e/o Compagnie di Assicurazione che aderiranno alle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo, dovranno definire condizioni di accesso al credito, quali tassi di interesse e/o premi, competitivi sul mercato in ragione delle finalità di detti interventi.

In considerazione della peculiarità delle operazioni previste nel presente articolo, la cui sostenibilità finanziaria è assicurata dai crediti riconosciuti dall'Amministrazione Regionale piuttosto che dalla autonoma capacità di restituzione (merito di credito) delle imprese garantite, si deroga alle previsioni degli art. 7 e 9.

#### Art. 9

##### *(Valutazione della struttura tecnica di Unionfidi)*

La struttura tecnica della Unionfidi accoglie le richieste di ammissione alla garanzia a valere sul Fondo di Garanzia esprimendo il proprio parere sulla conformità delle richieste alla normativa vigente, alle singole convenzioni con gli Istituti finanziatori ed al Regolamento di Gestione.

La struttura tecnica della Unionfidi procede, pertanto, alla valutazione del merito creditizio delle imprese richiedenti, aggregando e valutando i dati economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa e redige per ciascuna di esse delle schede di valutazione.

Le richieste di ammissione alla garanzia, corredate della documentazione necessaria alla loro valutazione e dalle schede di valutazione, sono sottoposte all'esame del C.T.D. competente per settore e degli organi societari della Unionfidi.

#### Art. 10

##### *(Comitati Tecnici Deliberativi)*

I C.T.D., previo esame della documentazione allegata alle richieste di ammissione alla garanzia a valere sul Fondo di Garanzia e delle schede di valutazione tecnica fornite dalla struttura tecnica di

Unionfidi, decidono sulla ammissibilità delle predette richieste secondo le procedure e le modalità previste dal Regolamento di Gestione.

Ciascun Comitato è costituito da un massimo di 7 membri, incluso il rappresentante della Regione, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell' articolo 52 comma 5 L.R. 11/97.

Il rappresentante regionale assume la presidenza e la rappresentanza del Comitato.

Le designazioni degli altri membri dei Comitati sono comunicate da parte dei consorzi e/o delle cooperative di garanzia fidi e/o delle associazioni di categoria al Consiglio di Amministrazione di Unionfidi Lazio S.p.A., il quale le rende esecutive con propria delibera secondo criteri di rappresentatività ed operatività.

I rappresentanti degli Istituti finanziatori convenzionati potranno partecipare ai lavori dei C.T.D.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione di Unionfidi, in caso di mancata designazione o insediamento dei Presidenti dei Comitati nei tempi necessari al buon funzionamento degli stessi, di procedere ad attribuirne le funzioni pro tempore al Presidente di un altro C.T.D. previa comunicazione della decisione alla Regione Lazio.

Il Presidente della Unionfidi partecipa alle riunioni dei C.T.D. con voto consultivo, direttamente o tramite un proprio rappresentante.

Nella prima riunione d'insediamento, ciascun C.T.D. approva il regolamento per il proprio funzionamento (i "Regolamenti dei C.T.D.") che non dovrà essere in contrasto con il Regolamento di Gestione.

I Regolamenti dei C.T.D. dovranno essere portati a conoscenza della Regione.

Nei Regolamenti dovrà essere esplicitamente previsto che:

1. la durata dell'incarico dei componenti il C.T.D. corrisponde a quella del Consiglio di Amministrazione di Unionfidi, ad eccezione del Presidente che resta in carica sino a revoca da parte della Regione Lazio;
2. i componenti del C.T.D. sono tenuti a rispettare i vincoli di riservatezza e privacy, ai sensi della normativa vigente;
3. un componente del C.T.D., qualora si trovi in una situazione che può costituire o determinare un conflitto di interesse nella valutazione delle PMI, ha l'obbligo di astenersi dal voto;
4. per la regolare costituzione delle adunanze è necessaria la presenza del Presidente e di un numero di componenti il C.T.D. stabilito nei singoli Regolamenti dei C.T.D.;
5. le riunioni dei C.T.D. debbono essere convocate d'intesa tra il Presidente della Unionfidi ed il Presidente del C.T.D.;
6. i componenti del C.T.D. sono tenuti al rispetto delle procedure previste dalla presente Convenzione, dal Regolamento di Gestione del Fondo e dai Regolamenti dei C.T.D.

Ai C.T.D. spetta la determinazione di eventuali condizioni e vincoli per la concessione delle garanzie sui finanziamenti e l'approvazione od il rigetto delle richieste di ammissione alle garanzie, su proposta della struttura tecnica di Unionfidi.

La delibera del C.T.D. di ammissibilità della richiesta di rilascio della garanzia viene inoltrata, unitamente alla richiesta e alle schede di valutazione della struttura tecnica di Unionfidi, all'Istituto finanziatore.

Resta ferma la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione di Unionfidi per l'impegno delle risorse del Fondo di Garanzia.

Il Consiglio di Amministrazione di Unionfidi, sulla base delle schede di valutazione della struttura tecnica di Unionfidi, della delibera del C.T.D. e della delibera di concessione del finanziamento adottata dall'Istituto finanziatore, autorizza il rilascio della lettera di garanzia e dispone l'accantonamento tecnico-contabile di una quota del Fondo di Garanzia.

Le delibere di ciascun C.T.D. sono assunte ad insindacabile giudizio di ciascuno di essi.

Avverso tali delibere non è ammesso alcun ricorso da parte delle PMI richiedenti e la documentazione non è in alcun caso restituibile, neanche parzialmente.

E' fatta salva la possibilità, in caso di mutate esigenze organizzative interne, di predisporre nuove procedure e modalità per la valutazione delle richieste di ammissione alle garanzie.

#### Art. 11


##### (Patrimonio separato)

Il Fondo di Garanzia gestito dalla Unionfidi si intende assegnato alla Unionfidi e costituisce un patrimonio separato dal patrimonio della Unionfidi e dagli altri fondi gestiti dalla stessa e vincolato alle finalità previste dalle leggi regionali di riferimento e dalla presente Convenzione.

Il Fondo di Garanzia è inserito sotto la voce "Fondo di garanzia per l'accesso al credito delle PMI della Regione Lazio" nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio della Unionfidi e non è inserito nel patrimonio netto della società.

La Unionfidi si impegna a tenere, in relazione al Fondo di Garanzia, una contabilità separata dalla propria e dalla contabilità relativa agli altri fondi da essa gestiti.

I proventi e gli oneri maturati dalla gestione del Fondo di Garanzia vanno ad incrementare ovvero a diminuire la consistenza del Fondo stesso, senza generare oneri e proventi in capo alla Unionfidi, in quanto non inerenti alla propria attività. Al Fondo saranno accreditati, *inter alia*, gli interessi




maturati sulle disponibilità monetarie e le somme attribuite all'esito di una procedura di recupero intentata nei confronti dell'impresa garantita insolvente. Al Fondo saranno invece addebitati, *inter alia*, le perdite definitive, gli acconti sulle perdite ed i costi bancari relativi alla gestione dei conti correnti.

La Unionfidi si impegna a prevedere nelle convenzioni con gli Istituti finanziatori che i crediti di questi ultimi, in virtù delle lettere di garanzia ad essi rilasciate dalla Unionfidi, hanno ricorso limitato sul Fondo di Garanzia.

#### Art. 12

##### *(Limite alla concessione di finanziamenti)*



L'attività di concessione di finanziamenti garantiti attraverso il Fondo dovrà essere contenuta nei limiti di un plafond massimo di entità relazionata alla probabilità di default del portafoglio. Tale plafond dovrà assicurare che il Fondo presenti in ogni momento condizioni minime di liquidità del proprio attivo, mantenendo invariato il livello di rating del Fondo stesso. Le attività dovranno essere mantenute nella piena disponibilità della Unionfidi Lazio S.p.A ed essere prontamente liquidabili nel caso in cui le garanzie rilasciate vengano escusse.

#### Art. 13

##### *(Rapporto tra massa monetaria e garanzie rilasciate al Fondo)*

Le garanzie rilasciate dalla Regione al Fondo di Garanzia ai sensi dell'art. 46 della L.R. 25/2001 saranno attivate da Unionfidi al fine di mantenere invariata la consistenza monetaria del Fondo stesso, allorché quest'ultima diminuisca per effetto del pagamento agli Istituti finanziatori di quanto da loro richiesto in virtù della lettera di garanzia ad essi rilasciata dalla Unionfidi e nel rispetto dei termini procedurali previsti dal Regolamento di Gestione.

Il rapporto tra massa monetaria e garanzie è stabilito in modo tale che le disponibilità monetarie devono rappresentare una percentuale non inferiore al 10% del Fondo di Garanzia.


Quando la giacenza monetaria del Fondo sarà pari all'8% Unionfidi potrà richiedere alla Regione il versamento dei fondi necessari per il ripristino del rapporto tra massa monetaria e garanzie.

La consistenza della massa monetaria non potrà comunque scendere al di sotto del 5%.

La Regione Lazio dovrà provvedere al versamento dei predetti fondi ai sensi della garanzia entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

#### Art. 14

##### *(Attività di Unionfidi)*



Alla Unionfidi, con riferimento alle attività inerenti la prestazione di garanzie, competono in particolare:

- lo sportello di sostegno alle imprese;
- la segreteria ed il coordinamento delle attività dei C.T.D.;
- la predisposizione di istruttorie corredate di pareri tecnici relative alle operazioni finanziarie da sottoporre ai C.T.D.;
- l'adempimento delle procedure amministrative conseguenti alle deliberazioni dei C.T.D.;
- la predisposizione periodica della rendicontazione sulle attività svolte;
- le attività di monitoraggio, che potranno essere disposte dalla Regione Lazio, secondo le procedure e le modalità previste nel Regolamento di Gestione.

## Art. 15

### *(Rendicontazione del Fondo)*

Alla Unionfidi è attribuita la rappresentanza negoziale e giudiziale del Fondo di Garanzia.

La Unionfidi è tenuta ad informare la Regione sulla gestione del Fondo di Garanzia e sull'andamento delle attività operative, mediante due relazioni semestrali, da predisporre entro il 31 luglio ed il 31 gennaio di ciascun esercizio e da inviare entro i 30 giorni successivi.

Gli interventi diretti alle operazioni a favore di imprese che vantano crediti nei confronti della Regione Lazio o di società regionali ovvero di enti pubblici, locali e territoriali che vantano crediti specifici nei confronti della stessa Regione saranno rendicontati da Unionfidi in apposita sezione separata.

Tali relazioni dovranno adeguatamente aggiornare gli uffici regionali competenti sulla situazione finanziaria del Fondo di Garanzia e dovranno contenere il bilancio del Fondo, l'analisi dei proventi e delle perdite con dettaglio dei costi bancari relativi alla gestione dei conti correnti, l'elenco delle operazioni effettuate.

I dati relativi alle operazioni effettuate e gli altri dati relativi al Fondo di Garanzia saranno resi disponibili anche per via telematica.

Alla Regione è attribuita la facoltà di ispezionare presso la sede di Unionfidi la documentazione relativa al Fondo di Garanzia durante gli orari di ufficio (comprese, a titolo esemplificativo, le richieste di garanzia con l'allegata documentazione, le schede di valutazione della struttura tecnica di Unionfidi, le delibere dei C.T.D., le delibere di concessione dei finanziamenti degli Istituti finanziatori, i contratti di finanziamento, le lettere di garanzia).

La Regione Lazio ha il potere di effettuare il controllo sulle attività afferenti il Fondo di Garanzia.

## Art. 16

### *(Accantonamento tecnico-contabile sul Fondo)*

Contestualmente all'attivazione della garanzia, l'Unionfidi procederà all'accantonamento tecnico contabile di una quota del Fondo in percentuale variabile, calcolata e stabilita preventivamente dalla stessa Unionfidi nel Regolamento di Gestione sulla base dell'entità del rischio corrispondente alla singola operazione di finanziamento.

I criteri di valutazione economico-finanziaria dell'impresa e del rischio ad essa correlato, utilizzati per la determinazione della quota di accantonamento contabile a garanzia, tengono conto dei seguenti elementi:


- la tipologia d'impresa;
- il settore di attività;
- le specifiche forme tecniche di erogazione del finanziamento;
- le garanzie dirette ed indirette;
- lo *scoring* e il "*Rating Unionfidi*" attribuito alle imprese.

Unionfidi è tenuta ad informare gli Istituti finanziatori convenzionati sulla consistenza e sugli impegni assunti a carico del Fondo di Garanzia nel rispetto del principio di trasparenza applicabile alle operazioni di finanziamento.

## Art. 17


### *(Istituto di credito depositario)*

Nel rispetto del principio di trasparenza ed al fine di operare una effettiva segregazione del Fondo di Garanzia, le disponibilità finanziarie del Fondo di cui all'art. 2 sono tenute in uno specifico conto aperto presso un istituto di credito selezionato da Unionfidi, gestito separatamente e intestato a "Unionfidi Lazio S.p.A. - Fondo di garanzia PMI della Regione Lazio ex art. 52 L.R. 11/1997".



La selezione dell'istituto di credito dovrà essere effettuata da Unionfidi tra istituti aventi sede in Italia e dotati di un rating adeguato. Unionfidi comunicherà alla Regione l'istituto di credito selezionato.

In caso di abbassamento del rating dell'istituto di credito o in qualsiasi altro caso in cui l'istituto sia ritenuto non adeguato da Unionfidi, quest'ultima provvederà a selezionare un nuovo istituto che presenti le caratteristiche sopra descritte.



Unionfidi si impegna a dichiarare, nel contratto di deposito o di conto corrente stipulato con l'istituto bancario, il vincolo di destinazione esistente sul Fondo di Garanzia e ad introdurre nel contratto una clausola che, nei limiti consentiti dalla legge, preveda l'obbligo della banca di garantire la segregazione del Fondo di Garanzia dal patrimonio della banca medesima, e che escluda la facoltà della banca depositaria di compensare il saldo di eventuali posizioni creditorie della banca medesima nei confronti di Unionfidi.

#### Art. 18

##### *(Ruolo dei Confidi)*

Le convenzioni stipulate da Unionfidi con gli Istituti finanziatori stabiliranno il ruolo attribuito ai consorzi di garanzia relativamente al supporto alle singole imprese nella predisposizione e presentazione della documentazione necessaria per l'affidamento ed il rilascio della garanzia.

#### Art. 19

##### *(Durata della Convenzione)*

La presente Convenzione decorre dalla data della sua approvazione ed ha durata fino al 31 dicembre 2011.

Alla scadenza saranno fatti salvi gli effetti delle obbligazioni assunte nei confronti degli Istituti finanziatori a fronte dei finanziamenti in tutto o in parte già erogati.

Le imposte di registro e relativi accessori dovuti per la registrazione della presente Convenzione sono a carico della Unionfidi.

#### Art. 20

##### *(Foro competente)*

Il Foro di Roma avrà competenza esclusiva per le controversie che sorgano in relazione alla presente Convenzione, alla sua interpretazione, esecuzione e validità.

Roma .....

p. Regione Lazio

p. Unionfidi Lazio S.p.A.

